



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE, FESTE POPOLARI E SIMILARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 24.03.2017

PREMESSA

Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati.

Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite dall'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010 ed anche delle fiere come definite dall' art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - "Direttiva Bolkestein -";
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della l.r. 6/2010";
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche o ad esse equiparate, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità, nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Articolo 3 - Definizione di sagra

1. Per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

3. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee, feste o sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico, ecc.;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Articolo 5 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il giorno 25 novembre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare al Comune, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
 - c) Denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione ove possibile delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Programma di massima della manifestazione.
3. La mancata istanza entro il giorno 25 novembre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
5. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione. Qualora tale

Commissione non fosse istituita, il parere è richiesto alle associazioni dei consumatori e degli utenti e alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Articolo 6 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

II

AVVIO ATTIVITÀ

Articolo 7 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di trattenimento (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) verranno autorizzate nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare nei casi di:

a) *Trattenimenti in **spazi attrezzati con capienza superiore a 200** persone:*

I trattenimenti in spazi attrezzati, con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti alla verifica di agibilità ex art. 80 TULPS da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 deve essere trasmessa al competente Ufficio SUAP competente almeno 20 giorni prima del verificarsi dell'evento. L'Ufficio SUAP, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa alla CVLPS, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio è vincolato all'acquisizione del parere della CVLPS e della documentazione/atti richiesti all'istante.

Qualora tali spazi siano già stati oggetto di precedente verifica di collaudo e di conseguente autorizzazione da parte della CVLPS e venga dichiarato da tecnico abilitato che non sono variate le condizioni iniziali non necessitano di essere sottoposti ad ulteriori verifiche da parte della commissione.

b) *Trattenimenti in **spazi attrezzati con capienza fino a 200** persone.*

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 persone è subordinato alla presentazione documentazione/atti richiesti dall'Ufficio SUAP competente all'istante almeno 20 giorni prima del verificarsi dell'evento. Le verifiche ex art. 80 TULPS possono essere sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una Relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001 da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità degli spazi attrezzati ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzati, secondo le regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

c) *Spettacolo o trattenimento **all'aperto privi di strutture** specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico.*

Per le manifestazioni svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente Ufficio SUAP una dichiarazione di inizio attività almeno 20 giorni prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

6. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 8 - Requisiti per l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

Articolo 9 - Prescrizioni

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, di norma l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Articolo 11 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.
2. Gli organizzatori dovranno rispettare tutte le normative vigenti sovraordinate o gli altri regolamenti comunali non espressamente citati nel presente regolamento ma comunque concorrenti.
3. Prima dell'inizio della sagra, il Comune potrà richiedere idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 12 – Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dell'eventuale patrocinio e/o contributo, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 13 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, qualora esistente, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'articolo 18 ter, comma 2, della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016.
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

V

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Articolo 15 - Zone sottoposte a tutela

1. Il Comune può individuare con specifico provvedimento di Giunta Comunale le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

VI

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale ed inserimento nel calendario" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.